



**TRIBUNALE di PERUGIA**  
**Prima Sezione Civile**

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Mariella Roberti	Presidente
dott. Claudio Baglioni	Giudice
dott.ssa Ilenia Miccichè	Giudice rel.est.

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 310/18 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 737 c.p.c. e 35 bis d. lgs. 25/2008, avverso decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, promosso da:

██████████, C.F. ██████████, nata a ██████████ (Cina Popolare) il ██████████, domiciliata in Perugia, via ██████████, rappresentata ed assistita dall'avv. Francesco Di Pietro, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 73, come da procura in calce al ricorso;

Ricorrente

Contro

**Ministero dell'Interno** - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;

Resistente

e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;

\*\*\*\*

**1. Fatti riferiti dal ricorrente e motivi di ricorso**

Con ricorso tempestivamente depositato ██████████ cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento emesso il 22.09.17, notificato il 18.12.17, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze le ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione, ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o in via subordinata dello *status* di



protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso, non ravvisando la ricorrenza di elementi idonei a concedere il riconoscimento delle forme di tutela richieste.

La ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: di appartenere all'etnia han e di professare la fede della Chiesa di Dio Onnipotente; di essere nata a [REDACTED] nella provincia di Lianoning, e di essersi convertita alla fede della Chiesa di Dio Onnipotente nel 2012, mentre i genitori si erano convertiti nel 2007 e ricevevano in casa altri fedeli per pregare; che per questa attività il padre nel 2008 era stato arrestato dai poliziotti, rilasciato dopo 15 giorni, dopo il pagamento di una somma di denaro, ed era tornato pieno di lividi e zoppicante; che nel luglio 2014 la famiglia aveva saputo che il governo cinese aveva intensificato la persecuzione nei confronti dei cristiani delle chiese domestiche e, temendo per il padre che era già stato arrestato, aveva deciso di trasferirsi nella Mongolia interna, a casa di parenti; di aver saputo che anche in questa zona alcuni fedeli erano stati arrestati e che un ex vicino di [REDACTED], probabilmente incaricato di cercarli, aveva chiamato per chiedere informazioni su dove si trovasse la sua famiglia; che un amico le aveva inviato una lettera nella quale aveva raccontato di essere stato catturato e picchiato e le consigliava di fuggire; di aver avuto paura e di essere andata a [REDACTED] a vivere presso un parente; di aver ottenuto il passaporto a [REDACTED] nel 2016 e di essere arrivata in Italia con un volo da Pechino.

La Commissione ha negato la protezione internazionale poiché ha ritenuto il racconto della [REDACTED] poco credibile e non corroborato dalle informazioni sul paese di origine, con specifico riferimento: al fatto di essere stata iniziata alla Chiesa di Dio Onnipotente dai propri familiari, emergendo dalle fonti che i seguaci di questa fede tendono a interrompere i rapporti con la famiglia; al fatto che la richiedente aveva trovato ospitalità presso parenti o amici, fedeli anch'essi, senza essere mai stata scoperta o rintracciata, circostanza che colliderebbe con lo stretto controllo operato dalle autorità cinesi; al fatto che la ricorrente, pur figlia di un fedele già arrestato e dunque appartenente ad una famiglia posta sotto controllo, ha comunque ottenuto il passaporto ed ha attraversato la frontiera senza subire controlli o essere arrestata.

Nel ricorso si deduce l'erroneità della decisione adottata dalla C.T., poiché - in estrema sintesi - una pluralità di fonti attestano che in Cina la Chiesa di Dio Onnipotente è considerata "evil cult" e che la polizia cinese perseguita gli appartenenti, anche invitando i cittadini a denunciare i seguaci; si aggiunge che la ricorrente è apparsa credibile, per avere



riferito una serie di informazioni dettagliate, anche relative alle modalità di esercizio ed ai dogmi del culto, confermate dai *report*.

All'udienza del 12.06.18, esaurita la discussione, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.

**2. Quadro normativo di riferimento: *status* di rifugiato**

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla [direttiva 2011/95/UE](#) (che ha sostituito la [direttiva 2004/83/Ce](#)) e, sul piano interno, dal [d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251](#), così come modificato dal [d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18](#), attuativo della [direttiva 2011/95/UE](#).

Venendo alle forme di tutela invocate in ricorso, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. e) d.lgs. 251/2007, la qualifica di rifugiato compete al "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*".

L'art. 6 della direttiva "qualifiche", recepito letteralmente dall'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, da una definizione uniforme di responsabile della persecuzione e di danno grave, prevedendo che esso possa essere: a) lo Stato; b) partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Perciò ai fini dell'accertamento della sussistenza dello *status* di rifugiato sono rilevanti i comportamenti che provengono direttamente dallo Stato di origine del richiedente, o siano comunque ad esso imputabili perché commessi da soggetti investiti dell'esercizio di prerogative proprie di un'autorità pubblica.

Il riconoscimento dello *status* presuppone la riferibilità al ricorrente di una *vis persecutoria*, peraltro in correlazione causale necessaria con i motivi tassativamente indicati dal legislatore ed oggetto di ulteriore specificazione all'art. 8 dello stesso decreto.

Non integrano gli estremi dell'azione persecutoria singoli atti riconducibili ad episodi di criminalità ordinaria, essendo invece necessario un sistema di condotte deliberatamente preordinate alla persecuzione personale e diretta del richiedente protezione, motivata dalle causali indicate.



La Corte di Giustizia dell'UE ha opportunamente evidenziato come *“quando gli Stati membri valutano se un richiedente ha un fondato timore di essere perseguitato, è irrilevante se egli possieda effettivamente la caratteristica relativa all'appartenenza a un determinato gruppo sociale all'origine della persecuzione, sempre che tale caratteristica gli sia attribuita dall'autore della persecuzione”* (C.GUE c. 473/2016 F c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal). In tal senso, ciò che rileva prioritariamente non è tanto la veridicità dei fatti addebitati al richiedente, quanto la circostanza che le accuse avanzate siano reali, *id est* effettivamente rivolte all'interessato, in quanto *“è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il pericolo di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero”* (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2018).

L'art. 7 del medesimo decreto individua gli atti in cui la condotta persecutoria si concreta attraverso l'espreso rinvio alla Convenzione di Ginevra del 1951.

In particolare, gli atti persecutori devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali e possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) sanzioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nella clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

### **3. Valutazione delle prove**

Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione è l'analisi del profilo relativo all'onere della prova gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue che il Giudice dispone di importanti poteri officiosi da utilizzare per acquisire tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio - politica e giuridico - ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, però, che il ricorrente è comunque da intendersi onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di



fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: *"il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio"* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n.26278;2005 n. 2091).

L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile.

In altri termini, i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *"Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine"* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).

Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d.lgs. 150/2011, ai sensi del quale: *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"* e 8, comma 3 del d.lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni "precise ed aggiornate" circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.

#### **4. Merito del ricorso**



In ordine alla ragionevole collaborazione processuale della parte per circostanziare la domanda deve evidenziarsi come la ricorrente, oltre ad aver prodotto *report* di organizzazioni internazionali ed articoli di stampa attinenti alla vicenda della persecuzione dei cristiani in Cina, abbia anche prodotto una serie di documenti tesi a comprovare la sua appartenenza ufficiale alla Chiesa di Dio Onnipotente (cfr., attestazione proveniente dalla Chiesa di Dio Onnipotente di Roma, prodotta all'udienza del 12.06.18) ed interviste al sociologo M. Introvigne, studioso di nuove religioni e direttore del Centro Studi CESNUR.

Alla luce della documentazione prodotta, deve dirsi che la ricorrente ha fatto il possibile per circostanziare la domanda e per fornire tutti gli elementi in suo possesso al fine di dimostrare l'appartenenza al culto e le ragioni del suo allontanamento dal Paese di origine.

In punto di credibilità del racconto narrato, non ritiene il Collegio – diversamente dalla valutazione svolta dalla Commissione Territoriale - di dover nutrire particolari perplessità, in quanto esso appare obiettivamente completo, internamente coerente e molto dettagliato riguardo la successione di avvenimenti che hanno indotto la ricorrente a lasciare il proprio paese, anche alla luce delle informazioni disponibili in riferimento al culto della Chiesa di Dio Onnipotente.

In particolare, le fonti disponibili attestano che la Chiesa di Dio Onnipotente è un movimento religioso nato in Cina nel 1991, il cui insegnamento centrale è che Gesù Cristo è tornato sulla terra come Dio Onnipotente, incarnandosi in una persona vivente che “insegna la pienezza della verità per purificare e salvare l'umanità”; gli studiosi ritengono che Dio Onnipotente si sia incarnato in una donna cinese, nata nel 1973 nella Cina nord-occidentale. Il Partito Comunista Cinese considera pericolosi tutti i movimenti religiosi indipendenti che non accettano il controllo del Governo e in particolare la Chiesa di Dio Onnipotente è stata oggetto, fin dai primi anni di esistenza, di una dura repressione in Cina e considerata ufficialmente, mediante l'inserimento in una apposita lista pubblicata nel 1995 e continuamente aggiornata, una setta superstiziosa (“*xie jiao*”). L'art. 300 del codice penale cinese prevede che “*chiunque organizza sette superstiziose (...) è punito con la pena di non meno di tre e no più di sette anni di reclusione*”.

Non meno ampie sono le notizie specificamente riguardanti la persecuzione agita nei confronti degli appartenenti al culto della Chiesa di Dio Onnipotente; vi sono stati migliaia di arresti, decine di casi di tortura e morti in circostanze sospette. Risulta per altro che la distruzione delle *xie jiao* sia una delle priorità delle autorità cinesi e che sono offerte ricompense in denaro a chi denuncia gli adepti alla polizia per consentirne l'arresto.



E ancora, emerge da alcune COI che, come per la maggior parte dei movimenti religiosi, la maggioranza delle conversioni avviene nell'ambito della CDO ad opera di familiari e le reti familiari svolgono un ruolo centrale nel proteggere i fedeli dalla persecuzione (cfr. COI Canada, doc. all. n. 23).

Non vale a conferire scarsa credibilità al racconto riferito dalla ricorrente la circostanza che essa sia riuscita ad ottenere il passaporto dalle autorità cinesi, ove si tenga conto della non infallibilità dei sistemi di controllo cinesi e della corruzione diffusa nel Paese.

Alla luce di quanto evidenziato fin qui, ritiene il Collegio che debba ritenersi sussistente, in capo alla ricorrente, il timore fondato di essere perseguitata, da parte di organi statali, per motivi religiosi, nel caso di rientro nel proprio paese e ciò vale sia sotto il profilo soggettivo, avendo essa riferito che la propria famiglia è stata ricercata ed il padre arrestato per motivi legati all'appartenenza al culto della Chiesa di Dio Onnipotente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto le dichiarazioni della ricorrente appaiono coerenti con le notizie aggiornate relative alla libertà religiosa in Cina ed alla persecuzione sistematicamente e deliberatamente posta in essere dal governo nei confronti del culto praticato dalla ricorrente.

Sono allora integrati, nella fattispecie, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi sottesi alla concessione dello *status* di rifugiato, nei termini sopra riportati. Si aggiunga, infine, che la provenienza statale della persecuzione esclude che la ricorrente possa avvalersi della protezione interna dello stato di provenienza.

Il ricorso deve essere accolto, dovendosi riconoscere alla ricorrente [REDACTED] lo *status* di rifugiato.

In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate.

**P.T.M.**

Visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 *bis* e seguenti, 737 del c.p.c.:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED], nata a [REDACTED] (Cina Popolare) il [REDACTED], lo *status* di rifugiato.
- 2) Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2018.

Il Giudice relatore

*Ilenia Micciché*

Il Presidente

*Mariella Roberti*

